



Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera del Consiglio n. 47 del 20.12.2016.

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Principi Generali
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Ambito di Applicazione
- Articolo 5 - Informativa
- Articolo 6 - Trattamento dei dati personali per le finalità dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO e SOGGETTI

- Articolo 7 - Notificazione
- Articolo 8 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti
- Articolo 9 - Responsabile del trattamento dei dati personali
- Articolo 10 - Incaricato al trattamento
- Articolo 11 – Soggetti esterni

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Articolo 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 13 - Trattamento e conservazione dei dati
- Articolo 14 - Obblighi degli operatori
- Articolo 15 - Accertamenti di illeciti e indagini
- Articolo 16 - Informativa

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Articolo 17 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Articolo 18 - Sicurezza dei dati
- Articolo 19 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 21 - Accesso alle centrali di controllo
- Articolo 22 –Addetti agli impianti e credenziali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Articolo 23 – Comunicazione e diffusione dei dati

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 24 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V - MODIFICHE

- Articolo 25 - Modifiche regolamentari

CAPO VI – NORME FINALI MODIFICHE

- Articolo 26 – Provvedimenti attuativi
- Articolo 27 – Norma di rinvio
- Articolo 28 – Pubblicità
- Articolo 29 – Entrata in Vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito denominato Codice).
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggetti a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi come previsto all'art. 11, comma 1, lett. b) del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003. Sono pertanto incluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività aperte al pubblico, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.
6. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
7. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuati mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Villafranca Padovana nel proprio territorio si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ARTICOLO 2 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuati mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante in particolare del “decalogo” del 29.11.2000 e s.m.i., e del provvedimento del 29.04.2004 e s.m.i. .
2. Nel rispetto delle attribuzioni funzionali previste dalla normativa vigente, il Comune ha inteso realizzare un programma di sviluppo socio-economico territoriale che si propone di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono e lavorano nel proprio territorio mediante attività finalizzate all'innalzamento degli standard di sicurezza, utilizzando tecnologie moderne.

3. In particolare l'uso d'impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite, degli episodi di criminalità diffusa, delle violazioni amministrative e dei comportamenti contrari al rispetto dell'ambiente, che perpetrati sul territorio del Comune di Villafranca Padovana possano determinare danno ai cittadini. Il sistema è inoltre un ausilio agli organi di Polizia nell'azione di tutela e controllo del territorio.
4. Tali impianti possono inoltre essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento d'intervento tempestivo.
5. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili, la registrazione di particolari comportamenti potrà far risalire a violazioni di legge.
6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca di dati"**, il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, il Comune di Villafranca Padovana, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"Responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito d'inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

ARTICOLO 4

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta dei dati personali e il trattamento di dati personali, nonché l'esercizio degli impianti di videosorveglianza attivati/realizzato nel territorio del Comune di Villafranca Padovana e collegati al Comando di Polizia Locale che ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.L.vo 30/06/2003 n. 196 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ARTICOLO 5

Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in *ALLEGATO 2* al presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ARTICOLO 6

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Villafranca Padovana, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale vigente in tema di Polizia Locale e Sicurezza Pubblica, nonché dallo Statuto del Comune di Villafranca Padovana e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:

- a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
- b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicazione agli utenti della strada relativa alle vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) vigilanza sul pubblico traffico e sui beni di interesse collettivo;
- f) prevenzione eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili con rilevanza storico culturale ed in particolare attinenti al patrimonio comunale;
- g) presidio degli accessi agli enti comunali dall'interno e dall'esterno
- h) controllo delle adiacenze di uffici comunali;
- i) prevenzione di eventuali atti di disturbo alla quiete pubblica;
- i) riduzione del sentimento di insicurezza dei cittadini.

3. Il sistema di video sorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza e degli organi di Polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di

videosorveglianza ai fini di attuare la prevenzione e la repressione di particolari atti delittuosi. I dati così raccolti saranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - SOGGETTI

ARTICOLO 7 Notificazione

1. Il Comune di Villafranca Padovana nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

2. Il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente giuridico (comune) titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza :

- definisce le linee operative ed organizzative per l’applicazione della normativa di settore;
- effettua le specifiche notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- nomina i vari responsabili previsti e definiti dal presente regolamento impartendo istruzioni e assegnando compiti e responsabilità;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico, ed organizzativo, per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

ARTICOLO 8 Responsabile della gestione tecnica degli impianti di Videosorveglianza

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o un diverso soggetto individuato dal Sindaco è designato con decreto dello stesso quale Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Il Responsabile inoltre:

- cura che l’installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti sia effettuata secondo le norme in materia di sicurezza dei dati personali;
- custodisce le chiavi di accesso e le credenziali necessarie per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

ARTICOLO 9 Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o un diverso soggetto individuato dal Sindaco è designato con decreto dello stesso quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati e acquisiti mediante l’utilizzo dell’impianto di Videosorveglianza di cui al presente regolamento. E’ consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. Il Responsabile inoltre:

- adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

ARTICOLO 10

Incaricato al trattamento

1. E' facoltà del Responsabile del trattamento, Responsabile del Servizio di Polizia Locale, nominare, in sostituzione o in aggiunta, altri incaricati di fiducia del trattamento. La nomina è effettuata con atto scritto nel quale sono analiticamente specificati i compiti dell'incarico e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente, e sicuro trattamento dei dati.

2. Incaricati al trattamento sono nominati in via principale tra responsabili di procedimento del Corpo di Polizia locale, che per esperienza, capacità, e affidabilità forniscono idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. L'incaricato al trattamento ha l'obbligo di:

- a) trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, in modo lecito e con riservatezza;
- b) effettuare la raccolta, l'elaborazione la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità previste dal presente regolamento;
- c) accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 11

Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Villafranca Padovana e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività, per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 12
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
5. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 13, potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni lavorativi successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Trascorsi i 7 giorni lavorativi le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

ARTICOLO 13
Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali registrati e le immagini verranno conservate a regime per un massimo di 7gg successivi alla registrazione sul server di registrazione posizionato presso il Comando della Polizia Locale del Comune sito in Piazza Marconi, 6 fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Decorso il periodo succitato, i dati registrati verranno cancellati con modalità automatica.

2. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

ARTICOLO 14

Obblighi degli operatori connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Presidente .
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ARTICOLO 15

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
2. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, e di organi di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ARTICOLO 16

Informativa

1. Il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: " Area soggetta a videosorveglianza" oppure "Territorio Video controllato".
2. Il Comune nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal garante in data 08.04.2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli

impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

4. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento il Comune rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e altra documentazione relativa alle zone videosorvegliate;
- inserimento di appositi servizi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi stradali al territorio;
- pubblicazione nel periodico comunale di idonea documentazione e informazione alla cittadinanza.

L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia Locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 17

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità;
- e) le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sostenuti e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta del Comune di Villafranca Padovana secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

4. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

ARTICOLO 18
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti art. 12 e 13.
2. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre al Sindaco del Comune di Villafranca Padovana, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ARTICOLO 19
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 20
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

ARTICOLO 21
Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi presso la centrale di controllo situata nel Comando di Polizia Locale del Comune di Villafranca Padovana sita in Piazza Marconi, 6.
2. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel presente regolamento è subordinato ad autorizzazione scritta da parte del titolare e deve avvenire in presenza delle figure previste nel Regolamento.
3. L'accesso può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità del regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli incaricati vigilano affinché l'accesso avvenga nel rispetto del presente regolamento.

ARTICOLO 22
Addetti agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme, e potrà essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti.

2. L'accesso è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili e agli incaricati di cui al presente regolamento nonché al personale autorizzato dalla Questura e dal Comando Provinciale dei carabinieri competenti per territorio.

3. Un file log, generato automaticamente dal sistema informatico consente di registrare gli accessi effettuati dai singoli operatori, le singole operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ARTICOLO 23

Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento da parte del Comune di Villafranca Padovana è ammessa quando è prevista da una norma di legge. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 24

Tutela Amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

ARTICOLO 25

Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche legislative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, ed atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy dovranno essere immediatamente recepiti.

2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta del Comune di Villafranca Padovana, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, e sia in conseguenza dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VI NORME FINALI

ARTICOLO 26

Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta del Comune di Villafranca Padovana l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti: in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

ARTICOLO 28

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Villafranca Padovana.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio del Comune di Villafranca Padovana che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

**MODELLO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI**



***Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova***

Prot. nr. _____

Al Signor _____

Oggetto: Incarico al trattamento dei dati personali nell'ambito dello svolgimento dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Villafranca Padovana.

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati del Comune di Villafranca Padovana, La incarica e La autorizza a trattare i dati personali presenti nei sistemi di videosorveglianza del citato Comune nell'ambito dello svolgimento dell'attività di gestione delle immagini.

In particolare Lei è autorizzato a effettuare le operazioni di trattamento di _____ (es. consultazione, estrazione, cancellazione indicare tutti i trattamenti consentiti) dei dati archiviati nei sistemi di videosorveglianza del Comune di _____.

Per lo svolgimento delle Sue mansioni dovrà operare attenendosi secondo quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003.

Distinti saluti.

_____, _____

Per ricevuta

**SCHEMA DI DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER LA RIPRODUZIONE E VISIONE
DELLE IMMAGINI**



Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova

Prot. nr. _____

VISIONE E RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

In ottemperanza a quanto previsto al punto _____ dell'ordine di servizio n. _____ del _____, comunico che, con decorrenza odierna, presso la nostra Centrale Operativa è depositata una borsa all'interno della quale in un raccoglitore a fogli trasparente è conservata una busta sigillata recante all'esterno la dicitura "Sistema di videosorveglianza"; all'interno della stessa busta è contenuta un'ulteriore busta con la dicitura "accesso immagini"; all'interno della busta è conservato un foglio con scritta la password che permette l'attivazione della procedura software di visione delle immagini.

La procedura da seguire per permettere la visione e/o l'asportazione di immagini registrate è tassativamente la seguente, sia per richieste provenienti dall'interno del nostro Comando, sia per quelle provenienti da altre Forze di Polizia:

1. inoltro di richiesta scritta (anche via fax) sottoscritta dal responsabile della struttura richiedente e indirizzata allo scrivente, dalla quale deve risultare che le immagini da visionare o da asportare possono essere utili per l'accertamento di reati;
2. rilascio di apposita autorizzazione scritta, firmata dallo scrivente o dall'ufficiale che ne fa le veci, da trasmettere eventualmente in copia al richiedente e, per conoscenza, alla Centrale Operativa; l'originale deve essere consegnata al Signor _____ che provvederà a conservarlo in caso di ispezione da parte di delegati del Garante;
3. concordare con il richiedente (se vuole, che può assistere alla visione delle immagini) e il personale della Centrale Operativa il giorno e l'ora del sopralluogo;
4. prelevare la borsa dalla Centrale Operativa;
5. aprire la/le buste necessarie per le operazioni da compiere, alla presenza di personale della Centrale Operativa tenuto a verificare i files visionati delle immagini (numero telecamere ed orario delle immagini visionate);
6. al termine delle operazioni, compilare presso la Centrale Operativa l'apposito registro degli accessi e delle consultazioni/prelievi immagini;

7. ritornati in sede, provvedere a reimbustare nelle buste a disposizione nella tasca della stessa borsa ciò che è stato tolto dalla/e buste aperte avendo cura di controfirmare le buste sigillate sui lembi di chiusura.

Si precisa che nella borsa sono sempre presenti alcuni CD-R per il salvataggio e l'asportazione di immagini.


Per quanto concerne le richieste di accesso presentate da privati cittadini, la procedura prevista è la seguente:

- ❖ il richiedente deve compilare la richiesta di accesso secondo moduli disponibili presso il posto di controllo; nella richiesta bisogna indicare tutti i dati utili ad identificare persone/luoghi/situazioni aventi relazione a fattispecie giuridiche previste come reato dalla vigente normativa penale;
- ❖ tali richieste vanno trasmesse al Signor _____ che provvederà a registrarle, catalogarle ed a predisporre, se previsto, apposita autorizzazione da far sottoscrivere allo scrivente e ad incaricare uno degli Ufficiali delegati ad effettuare il sopralluogo presso la Centrale Operativa con le modalità sopra descritte;
- ❖ nel caso si riscontrino registrazioni di un certo interesse, queste verranno salvate su disco e consegnate al Signor _____ che provvederà a custodirle fino a che il richiedente non avrà presentato denuncia/querela. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

_____, _____

All. 1)

ELENCO SITI DI RIPRESA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	
1	Via Roma / Piazza Marconi
2	Piazza Italia
3	Taggi di Sopra
4	Taggi di Sotto .- Ponterotto



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)